



2° seminario di approfondimento Fiscale

In data 20 Novembre 2014 presso la sala CONI della Fidal CR Lazio si è svolto il secondo incontro di approfondimento Fiscale ideato dal Presidente del CR Lazio della FIDAL Ten. Col. Fabio Martelli. Relatore il Dott. Fabio Romei docente della scuola dello sport del CONI e profondo conoscitore delle ASD Laziali.

Gli Argomenti oggetto del secondo incontro sono stati:

- 1) Verifiche fiscali: le criticità maggiormente evidenziate dagli uffici in sede di accertamento.
Analisi dei punti di debolezza nella gestione di un sodalizio sportivo.
Indicazioni e suggerimenti per una corretta gestione fiscale ed amministrativa, l'orientamento delle commissioni tributarie.
- 2) Le buone prassi: la gestione delle assemblee annuali
- 3) Novità fiscali: fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione e le nuove regole del modello F 24 e Analisi delle principali scadenze fiscali del 2015

Dopo un breve saluto da parte del Presidente del C.R. Lazio Fabio Martelli, il Dott. Romei, tenuto conto che molti Dirigenti di ASD oggi presenti non avevano partecipato al precedente del 6 giugno scorso, ha sinteticamente riepilogato quanto illustrato precedentemente (per comodità di lettura si allega una breve relazione della riunione del 6 giugno 2014).

Successivamente il Dott. Romei è passato a relazionare gli argomenti in oggetto:

1) sono state illustrate quali sono le criticità evidenziate dagli uffici preposti all'accertamento nel corso dei controlli per analizzare se le ASD controllate avessero effettivamente i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste appunto per le ASD conformemente a quanto previsto nell'art. 148 (Enti di tipo associativo) del TUIR n 917 del 22/12/86 punti 1, 2 e 3. Il cui testo integrale recita:

1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Il dott. Romei ha quindi descritto alcune delle criticità emerse e delle attività gestionali da attenersi per una corretta gestione dell'associazione:

- È stato rilevato in alcuni casi le attività svolte dalle Associazioni non sono svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali. Quindi il relatore ha fatto degli esempi ricordando che gli scopi istituzionali di una ASD sono solo quelli riportati nello statuto.
- Secondo quanto previsto dal suddetto TUIR, le somme versate dagli associati non concorrono a formare reddito, comunque si sottolinea che tali quote debbono essere uguali per tutti i soci e pertanto non possono essere fatte eccezioni (es. se è stato stabilito dal Consiglio Direttivo che l'importo annuo è di € 50 tutti i soci dovranno versare la stessa quota indistintamente senza sconti o eccezioni a meno che nello statuto siano previsti casi eccezionali come ad esempio quote di partecipazioni diverse per minori, disabili ecc..).
- Da tenere comunque presente che secondo quanto riportato al punto 2 è considerata attività commerciale anche la cessione di beni agli associati (es. se è stato acquistato materiale sportivo e poi viene rivenduto ai soci l'attività è da ritenersi commerciale e pertanto concorre a fare reddito). Inoltre è stato precisato che secondo quanto previsto dal punto 3 non concorrono a fare reddito il pagamento di corrispettivi di partecipanti a manifestazioni organizzate dall'ASD conformemente a quanto riportato nello statuto indipendentemente se associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività la (es. le quote di partecipazione a eventi organizzati dall'associazione).

2) Gestione delle assemblee annuali.

Il dott. Romei ha raccomandato di effettuare le Assemblee del Consiglio Direttivo e dei Soci e di verbalizzare le stesse nei rispettivi libri. Detti libri devono avere una numerazione progressiva e la copertina dovrà riportare il numero di pagine di cui è composto (es. libro dell'assemblea dei soci composto da n. 20 pagine numerate da 1 a 20). Si ricorda che l'assemblea annuale dei soci è obbligatoria e la convocazione dovrà essere fatta a tutti i soci secondo le modalità contenute nello statuto, nell'assemblea annuale dei soci dovrà essere presentato il bilancio consuntivo annuale per l'approvazione e i programmi per l'anno successivo nonché il relativo bilancio previsionale.

Il rispetto di quanto detto è importante perché è oggetto di eventuale verifica da parte degli organismi preposti che in molti casi oltre al controllo dei suddetti libri, hanno intervistato (con apposito questionario) i soci iscritti, nel relativo libro dei soci, per accertare se siano stati regolarmente convocati e se hanno effettivamente partecipato alla riunione e messi a conoscenza del Bilancio Consuntivo per la sua approvazione. Il Relatore ha fatto vari esempi di controlli effettuati per poter accertare se gli associati possono essere considerati effettivamente soci o se invece debbono essere configurati come clienti.

3) Novità Fiscali e Analisi delle scadenze anno 2015

- Versamento dell'IVA da parte delle Associazioni che hanno optato per la legge 398/91. Il legislatore ha definito che il versamento sarà unificato al 50% indipendentemente per sponsorizzazioni o per la pubblicità detta norma entrerà in vigore una volta pubblicata la nuova norma sulla Gazzetta Ufficiale, pertanto fino alla pubblicazione le norme in vigore restano invariate. (90% per sponsorizzazioni e 50% per la Pubblicità)
- Nuova Certificazione Unica 2015; a partire dal 2015 per il periodo d'imposta 2014, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. In poche parole fermo restando che il mod. 770 dovrà comunque essere trasmesso secondo le attuali modalità, nel 2015 dovrà essere compilato e inoltrato entro il 7 marzo il nuovo mod. CU anche per i redditi esenti come ad esempio per le collaborazioni sportive esenti fino all'importo di € 7.500 annuo, (il suddetto che è disponibile in bozza on line ed è simile al mod. 770) si raccomanda di fare molta attenzione nel compilare l'elenco di tutti i percettori in caso contrario è prevista un'ammenda di € 100,00 per ogni percettore non certificato nel mod. CU.
- Fatturazione elettronica verso la P.A. . Altra novità è la fatturazione elettronica che dovrà a partire dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione si applicherà, dal 31

marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica. Pertanto gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, sono obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Riepilogando, questo è il calendario della decorrenza degli obblighi:

- 6 giugno 2014, per ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza;
- 31 marzo 2015, per gli altri enti nazionali e per le amministrazioni locali.

In ogni caso, già dal 6 dicembre 2013, le PA possono cominciare volontariamente a ricevere le fatture elettroniche, loro destinate, attraverso il Sistema di Interscambio.

- Dal 1°ottobre 2014, secondo quanto previsto dall’ Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sussiste l'obbligo di effettuare i versamenti tramite il Mod. F24 con modalità telematiche. Il versamento può essere effettuato sia tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate — Entratel o Fisconline — direttamente o tramite intermediari abilitati, sia tramite i servizi di home banking o remote banking delle banche o delle poste. Tuttavia, quando per effetto delle compensazioni, **il saldo finale è di importo pari a zero**, la presentazione del Mod. F 24 va effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. I **normali strumenti finanziari** di pagamento utilizzabili presentando l’F24 cartaceo (contanti, assegni bancari e circolari, bancomat, vaglia ecc.), continueranno ad essere utilizzabili solamente dai soggetti privi di partita IVA per i **versamenti di importo non superiore** a € 1.000 (in assenza di compensazione). L’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ha emesso in data 19 settembre 2014 la circolare n.27 per chiarimenti per le modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24

| Tavola riepilogativa | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------|
| Ipotesi | F24 telematico | | F24 cartaceo |
| | Entratel Fisconline | o home banking o remote banking | |
| Presenza di compensazione con saldo finale pari a zero | Si | No | No |
| Saldo finale di importo superiore a €1000 (in assenza di compensazione) | Si | Si | No |
| Saldo finale di importo non superiore a €1000 (in assenza di compensazione) | Si | Si | Si |

Al termine della riunione il Dott. Romei ha comunicato che le slide presentate nella riunione saranno inviate ai presenti con modalità ancora da stabilire.



In data 6 giugno presso la sala CONI della Fidal CR Lazio il 1° Seminario fiscale “Gestire una ASD oggi” ideato dal Presidente del CR Lazio della FIDAL Ten. Col. Fabio Martelli, tenuto dal Dott. Fabio Romei docente della scuola dello sport del CONI e profondo conoscitore delle ASD Laziali.

Il Seminario vuole rappresentare l'inizio di una collaborazione di alto profilo indirizzato in particolar modo ai Presidenti di società e a chi cura il settore amministrativo delle ASD, e comunque aperto a tutti quelli che vorranno approfondire le proprie conoscenze per la gestione amministrativa di una Società sportiva.

il Dott. Romei ha spiegato in modo chiaro ed esauriente lo scopo dell'incontro soprattutto a seguito delle verifiche che l'agenzia delle entrate dal 2009 sta' effettuando nei confronti delle ASD sanzionando le relative inadempienze.

Nel corso di questo primo incontro è stata descritta la differenza tra un'associazione di tipo commerciale e no, specificando gli adempimenti necessari si tratti o meno di richiedere il solo codice fiscale o la partita IVA in funzione delle finalità che le ASD si propongono di eseguire

La differenza tra i due tipi di enti ai fini fiscali è notevole, infatti se non si è in possesso della partita IVA non si è tenuti a presentare, entro le scadenze previste, la dichiarazione dei redditi. Al contrario sussiste l'obbligo della presentazione, anche se nel corso dell'anno solare non è stata effettuata alcuna attività commerciale, indicando reddito zero nel modello unico enti non commerciali. Quindi è stato consigliato, per le associazioni che non intendono svolgere attività commerciali ma che sono in possesso del numero della Partita IVA di procedere alla chiusura, secondo le modalità previste, mantenendo attivo il solo Codice Fiscale.

Il Dott Romei ha inoltre illustrato in sintesi quanto previsto nell'art. 148 (Enti di tipo associativo) del TUIR n 917 del 22/12/86 punti 1, 2 e 3, e si è aperta la discussione con i presenti in particolare per quanto riguarda del rispetto degli scopi istituzionali; delle quote associative che devono essere indistintamente uguali per tutti gli associati; l'importanza dei verbali sia del consiglio direttivo che dell'assemblea dei soci; del Mod. EAS, della differenza dei premi in denaro che vengono erogati alle associazioni sportive e/o ai singoli atleti in merito all'esenzione fiscale fino a Euro 7.500, 00 annue.

Presenti al seminario i presidenti di varie ASD , tra le quali è doveroso ricordare alcune tra le più importanti che operano nel territorio, come la LBM SPORT con la presenza di Gianfranco Balzano consigliere FIDAL LAZIO, Daniele Troia per la Running Club Futura e Presidente FIDAL ROMA SUD, la CAT SPORT con la presenza di Samuele di Giammartino, l'Atletica Villa Guglielmi con Lodovico Nerli Ballati e molti altri che, sono intervenuti con domande dirette al Dott Romei chiedendo delucidazioni su quanto esposto, ricevendone risposte esaurienti che sicuramente potranno essere d'aiuto per tutti i presidenti al fine di evitare di commettere quegli errori tipici per mancanza della conoscenza di norme e leggi tributarie, molto spesso di difficile interpretazione.

I partecipanti al termine della discussione hanno espresso il proprio apprezzamento per l'iniziativa che, come annunciato dal Presidente del CR Lazio, sarà presentata anche in altre sedi provinciali ed avrà un seguito programmando altre riunioni possibilmente con cadenza mensile.

P.S. si invitano tutti i responsabili delle società nel partecipare a questi seminari per il livello professionale e per l'utilità che tutti ne potrebbero ricavare.

Per comodità di lettura si riporta il testo dell'art. 148 punti 1,2 e 3 del TUIR n 917 del 22/12/86

1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'.

3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.